

La legge "più dai meno versi"

Cos'è la legge "più dai, meno versi"?

La legge 80 del 14 maggio 2005, chiamata "PIÙ DAI, MENO VERSI", che ha attuato il decreto legge n°35 del 14 marzo 2005, stabilisce che imprese e persone fisiche, enti commerciali e non commerciali, possano dedurre dal proprio reddito imponibile fino al 10% dello stesso – e fino ad un valore massimo di 70.000.00 euro – qualora questo sia stato oggetto di donazione nei confronti di soggetti no-profit riconosciuti.

La legge "PIÙ DAI, MENO VERSI" ha segnato una grande rivoluzione nel sistema delle agevolazioni fiscali concesse dallo Stato Italiano, riconoscendo allo stesso tempo l'importanza fondamentale degli enti non profit, quali motori di sviluppo e coesione sociale.

Queste regole vigono per le donazioni effettuate a partire dal 17 marzo 2005, giorno di entrata in vigore del decreto-legge n. 35 citato.

Quali sono i soggetti beneficiari delle deduzioni?

I soggetti beneficiari delle deduzioni sono:

- le persone fisiche soggette all'IRPEF;
- gli enti soggetti all'IRPEG.

Quali possono essere i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali?

I beneficiari delle erogazioni liberali, invece, sono:

- le Onlus (comprese le Onlus di diritto e le Onlus parziali);
- le Associazioni di Promozione Sociale iscritte nell'apposito registro nazionale;
- le Fondazioni e le Associazioni riconosciute, che hanno per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico.

Come devono essere effettuate le erogazioni liberali?

Per fruire delle agevolazioni fiscali concesse dalla legge, è necessario presentare ricevuta della donazione, che deve essere effettuata attraverso sistemi di pagamento documentabili (bollettino postale, bonifico bancario, assegno bancario, carta di credito o domiciliazione bancaria).

Per quanto riguarda i pagamenti tramite bollettino postale, la ricevuta di pagamento del bollettino vale essa stessa come ricevuta della donazione ai fini della detrazione.